Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII | **Roma — Martedì, 16 febbraio 1926** | **Numero 38**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 475.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1926, n. 220.

Norme relative al matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sergenti maggiori e sergenti, i primi avieri, avieri scelti e avieri con arruolamento volontario, non possono contrarre matrimonio.

Gli altri sottufficiali e i militari di truppa in servizio di leva devono ottenere la preventiva autorizzazione dal Ministero dell'aeronautica che potrà, all'uopo, delegare i Comandi di zona aerea territoriale.

Art. 2.

Per poter chiedere l'autorizzazione a contrarre matrimonio, i marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe, oltre ad essere di buona condotta, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) categoria piloti: avere almeno 10 anni di servizio militare;

b) altre categorie: avere almeno 8 anni di servizio militare.

Art. 3.

Le concessioni di autorizzazione a contrarre matrimonio non hanno limitazione per i marescialli di 1ª classe. Per quelli invece di 2ª e 3ª classe sono limitate alle aliquote dei posti di organico del rispettivo grado e categoria qui di seguito indicate:

Marescialli di 2ª classe:
Categoria piloti: tre decimi;
Altre categorie: due quinti.
Marescialli di 3ª classe:
Categoria piloti: un sesto;
Altre categorie: un quinto.

Art. 4.

L'autorizzazione avrà la durata di sei mesi, e potrà essere rinnovata.

Art. 5.

Nel caso di imminente pericolo di vita il militare può ottenere dall'autorità dalla quale dipende, l'autorizzazione a contrarre matrimonio senza alcuna formalità, salvo i casi di impedimento previsti dal Codice civile.

Art. 6.

Il sottufficiale, primo aviere ed aviere scelto che contragga matrimonio senza autorizzazione viene retrocesso.

La retrocessione avrà luogo sulla semplice prova del fatto e senza che occorra il giudizio di una Commissione di disciplina.

Il sottufficiale che contragga matrimonio col solo vincolo religioso viene dispensato dal servizio.

L'aviere volontario che si unisca in matrimonio senza autorizzazione ed il militare di truppa che lo contragga col solo vincolo religioso, vengono prosciolti dal servizio e congedati appena soddisfatti gli obblighi di leva.

Art. 7.

E' abrogato il decreto Commissariale 26 agosto 1924.

Art. 8.

Il Ministero potrà concedere — in deroga alle disposizioni di cui agli articoli precedenti — l'autorizzazione a contrarre matrimonio a quei sottufficiali d'ogni grado e categoria che intendano regolarizzare una situazione di fatto di eccezionale gravità preesistente al 30 novembre 1925 allo scopo di legittimare figli naturali.

Le domande dovranno essere presentate entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto e le concessioni relative saranno considerate in aggiunta alle aliquote stabilite dall'art. 3, qualora dette aliquote siano già ricoperte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 142. — COOP.

Numero di pubblicazione 476.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 232.

Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni vigenti nel Regno in materia di tassa di bollo sugli scambi, sugli avvisi e manifesti al pubblico, sui conti di albergo, ristoranti e caffè e sulle carte da giuoco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, che annette la città di Fiume al Regno d'Italia;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° marzo 1926, sono estese alla città ed al porto di Fiume col territorio ad essi attribuito in dipendenza del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, le seguenti disposizioni:

a) legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, numero 3273, e disposizioni successive;

b) legge 30 dicembre 1923, n. 3268, nella parte relativa alla tassa di bollo sugli avvisi e manifesti al pubblico (articoli 85 a 87 della tariffa allegato *A* alla legge medesima);

c) legge delle tasse sui conti di albergo, ristoranti e caffè 30 dicembre 1923, n. 3274, e disposizioni successive;

d) legge delle tasse sulle carte da giuoco 30 dicembre 1923, n. 3277.

Art. 2.

La vendita e l'uso delle carte da giuoco che al 1° marzo 1926, hanno già pagato la tassa secondo la tariffa del cessato regime ungherese, saranno permessi fino a tutto il mese di giugno 1926.

A decorrere dal 1° luglio 1926, le dette carte non potranno essere messe in vendita, nè usate, se gli importatori, grossisti, rivenditori e possessori non abbiano corrisposto la differenza di tassa nella misura stabilita dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1923, n. 3277, mediante applicazione sull'involucro di ciascun mazzo di apposite tascette bollate, che saranno vendute agli interessati dall'Amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 162. — COOP.

Numero di pubblicazione 477.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1925, n. 2542.

Approvazione della Convenzione relativa alla visita medica obbligatoria dei fanciulli e degli adolescenti occupati a bordo delle navi, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra 1921).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 587;

Visti i Regi decreti-legge 8 febbraio 1923, n. 323, e 19 aprile 1925, n. 628, relativi alla matricolazione della gente di mare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per le comunicazioni, per la marina, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alla Convenzione relativa alla visita medica obbligatoria dei fanciulli e degli adolescenti occupati a bordo delle navi, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra 1921) e di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO — VOLPI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 141. — COOP.

Convenzione relativa alla visita medica obbligatoria dei fanciulli e dei giovani occupati a bordo delle navi.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro ed ivi riunitasi il 25 ottobre 1921 nella sua terza sessione,

dopo di aver deciso di adottare diverse proposte relative alla visita medica obbligatoria dei fanciulli e dei giovani impiegati a bordo delle navi, questione compresa nell'ottavo comma dell'ordine del giorno della sessione, e

dopo di aver deciso che queste proposte assumano la forma di un progetto di Convenzione internazionale,

adotta il seguente progetto di Convenzione da ratificarsi dai membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in conformità alle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace.

Art. 1.

Agli effetti della presente Convenzione col termine « nave » s'intendono tutti i bastimenti di qualsiasi specie, di proprietà pubblica o privata, adibiti a navigazione marittima, escluse le navi da guerra.

Art. 2.

Fatta eccezione per le navi sulle quali non sono occupati che i membri di una stessa famiglia, i fanciulli ed i giovani di età inferiore ai 18 anni non potranno essere occupati a bordo, che dietro presentazione di un certificato medico, il quale attesti la loro capacità fisica a tale lavoro e sia rilasciato da un medico autorizzato dalle autorità competenti.

Art. 3.

L'impiego di tali fanciulli o giovani al lavoro marittimo non potrà essere continuato che mediante rinnovazione della visita medica ad intervalli non superiori ad un anno e mediante presentazione, dopo ogni nuova visita, di un certificato medico che attesti la loro capacità fisica al lavoro marittimo. Tuttavia, se la validità del certificato ha termine nel corso di un viaggio, essa s'intende prorogata sino alla fine del viaggio stesso.

Art. 4.

In caso di urgenza, l'autorità competente potrà ammettere all'imbarco, senza che sia stato sottoposto alle visite previste dagli articoli 2 e 3 della presente Convenzione, un

giovane di età inferiore ai 18 anni, a condizione però che tale visita abbia luogo al primo porto che il bastimento toccherà successivamente.

Art. 5.

Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni previste dalla parte XIII del Trattato di Versailles e dalle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace, saranno comunicate al segretario generale della Società delle Nazioni per la registrazione.

Art. 6.

La presente Convenzione entrerà in vigore appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate dal segretario generale.

Essa vincolerà solamente i membri la cui ratifica sarà stata registrata presso il Segretariato.

Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore per ogni membro alla data nella quale ne sarà stata registrata la ratifica presso il Segretariato.

Art. 7.

Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate presso il Segretariato, il segretario generale della Società delle Nazioni ne informerà tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Egli notificherà pure ad essi la registrazione delle ratifiche che gli saranno in seguito comunicate dagli altri membri dell'Organizzazione.

Art. 8.

Sotto riserva delle disposizioni dell'art. 6, ogni membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 non più tardi del 1° gennaio 1924 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne l'esecuzione.

Art. 9.

Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicarla alle sue Colonie, ed ai suoi Possedimenti e Protettorati, in conformità alle disposizioni dell'art. 421 del Trattato di Versailles e degli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace.

Art. 10.

Ogni membro, che abbia ratificato la presente Convenzione, può denunziarla al termine di un periodo di tempo di dieci anni dalla data da cui la Convenzione è entrata inizialmente in vigore, mediante un atto comunicato al segretario generale della Società delle Nazioni e da questi registrato. La denunzia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà, almeno una volta ogni dieci anni, alla Conferenza generale una relazione sull'applicazione della presente Convenzione e delibererà sulla opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione stessa.

Art. 12.

I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 478.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1925, n. 2543.

Approvazione della Convenzione relativa al collocamento della gente di mare, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua seconda sessione (Genova 1920).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 588;

Visto il R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, relativo alla repressione della senseria in fatto di collocamento della gente di mare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per le comunicazioni, per l'economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alla Convenzione relativa al collocamento della gente di mare, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua seconda sessione (Genova 1920) e di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BELLUZZO
ROCCO — VOLPI — DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 143. — COOP.

Convenzione relativa al collocamento della gente di mare.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni,

convocata a Genova dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 15 giugno 1920,

dopo di aver deciso di adottare diverse proposte relative al « Controllo delle condizioni di arruolamento della gente di mare; collocamento; condizioni di applicazione alla gente di mare della Convenzione e delle raccomandazioni fatte a Washington nel mese di novembre scorso relative alla disoccupazione e all'assicurazione contro la disoccupazione », questione che costituisce il secondo punto dell'ordine del giorno della sessione della Conferenza tenuta a Genova, e

dopo di aver deciso che queste proposte assumano la forma di un progetto di Convenzione internazionale,

adotta il seguente progetto di Convenzione da ratificarsi dai membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in conformità alle disposizioni della parte relativa al lavoro del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919, del Trattato di San Germano del 10 settembre 1919, del Trattato di Neuilly del 27 novembre 1919 e del Trattato del Grand Trianon del 4 giugno 1920:

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione della presente Convenzione, il termine « marittimi » comprende tutte le persone occupate a bordo di qualsiasi nave adibita a navigazione marittima, esclusi gli ufficiali.

Art. 2.

Il collocamento dei marittimi non può essere esercitato a scopo di lucro da alcuna persona, società o impresa; nè alcun compenso potrà essere preteso direttamente o indirettamente da qualsiasi persona, società od altra impresa per procurare collocamento a marittimi su una nave.

La legge di ciascun paese stabilirà sanzioni penali per ogni violazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 3.

In deroga alle disposizioni dell'art. 2, ogni persona, società o impresa che eserciti attualmente a scopo di lucro il commercio del collocamento dei marittimi, può essere ammessa temporaneamente, con autorizzazione del Governo, a continuare tale commercio, a condizione che le sue operazioni siano soggette al controllo del Governo per la salvaguardia dei diritti di tutte le parti interessate.

Ogni membro, che ratifichi la presente Convenzione, s'impegna a prendere tutte le misure necessarie per abolire, al più presto possibile, il commercio del collocamento dei marittimi a scopo di lucro.

Art. 4.

Ogni membro, che ratifichi la presente Convenzione, curerà che sia istituita e mantenuta un'organizzazione, efficace e rispondente ai bisogni, di uffici gratuiti di collocamento per i marittimi. Tale organizzazione potrà essere istituita e mantenuta:

1° per mezzo di associazioni rappresentative degli armatori e dei marittimi che agiscono d'accordo sotto il controllo di un'autorità centrale;

2° dallo Stato stesso, ove manchi un'attività così concertata.

Le operazioni di tali uffici di collocamento saranno eseguite da persone che abbiano pratica esperienza marittima.

Quando esistano contemporaneamente uffici di collamento di tipo diverso, saranno prese misure per coordinare la loro attività su una base nazionale.

Art. 5.

Saranno costituiti Comitati composti di un eguale numero di rappresentanti di armatori e di marittimi per essere sentiti su ciò che concerne il funzionamento dei detti uffici.

Spetterà al Governo di ciascun paese di precisare i poteri di detti Comitati, particolarmente per ciò che concerne la scelta del presidente fuori dei loro membri, il controllo dello Stato su di essi e l'assistenza che a tali Comitati potranno prestare privati che s'interessano del benessere dei marittimi.

Art. 6.

Nei riguardi del collocamento, al marittimo deve essere garantita la libertà di scelta della nave, ed all'armatore la libertà di scelta dell'equipaggio.

Art. 7.

Il contratto di arruolamento dei marittimi deve contenere tutte le garanzie necessarie per la tutela di tutte le parti interessate, e saranno assicurate ai marittimi tutte le facilitazioni per esaminare il contratto, prima e dopo la firma.

Art. 8.

Ogni membro che ratificherà la presente Convenzione prenderà dei provvedimenti affinchè le facilitazioni per il collocamento dei marittimi previste dalla presente Convenzione siano poste, ove occorra mediante uffici pubblici, a disposizione dei marittimi di tutti i paesi che abbiano ratificato la Convenzione stessa, sotto riserva che le condizioni di lavoro siano approssimativamente uguali.

Art. 9.

Spetterà a ciascun paese di decidere se adottare o meno disposizioni analoghe a quelle della presente Convenzione per gli ufficiali di coperta e per quelli di macchina.

Art. 10.

Ogni membro, che ratificherà la presente Convenzione, dovrà comunicare all'Ufficio internazionale del lavoro tutte le informazioni, statistiche e d'altro genere, che fossero a sua disposizione, relativamente alla disoccupazione dei marittimi e al funzionamento dei suoi uffici di collocamento per i marittimi.

Spetterà all'Ufficio internazionale del lavoro di curare il coordinamento dei diversi sistemi nazionali di collocamento dei marittimi, d'accordo con i Governi e con le organizzazioni interessate di ogni paese.

Art. 11.

Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, che ratifica la presente Convenzione, s'impegna di applicarla alle sue Colonie ed ai suoi Possedimenti e Protettorati che non hanno Governo pienamente autonomo, sotto le seguenti riserve:

a) che le disposizioni della Convenzione non siano rese inapplicabili dalle condizioni locali;

b) che possano introdursi nella Convenzione le modificazioni che fossero necessarie per adattarla alle condizioni locali.

Ogni membro dovrà notificare all'Ufficio internazionale del lavoro la sua decisione riguardo a ciascuna delle sue Colonie, Possedimenti e Protettorati non aventi un Governo pienamente autonomo.

Art. 12.

Le ratifiche della presente Convenzione, nelle condizioni previste dalla parte XIII del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919, del Trattato di San Germano del 10 settembre 1919, del Trattato di Neuilly del 27 novembre 1919 e del Trattato del Grand Trianon del 4 giugno 1920, saranno comunicate al segretario generale della Società delle Nazioni per la registrazione.

Art. 13.

Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate presso il Segretariato, il segretario generale della Società delle Nazioni ne informerà tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Art. 14.

La presente Convenzione entrerà in vigore dalla data in cui tale notifica sarà stata eseguita dal segretario generale della Società delle Nazioni; essa non vincolerà che i membri che avranno fatto registrare la loro ratifica presso il Segretariato. Successivamente, la Convenzione entrerà in vigore per ogni altro membro dalla data in cui ne sarà stata registrata la ratifica presso il Segretariato.

Art. 15.

Sotto riserva delle disposizioni di cui all'art. 14, ogni membro, che ratificherà la presente Convenzione, s'impegna ad applicarne le disposizioni non più tardi del 1° luglio 1922, e a prendere quelle misure che saranno necessarie per l'esecuzione di essa.

Art. 16.

Ogni membro, che abbia ratificato la presente Convenzione, può denunziarla al termine di un periodo di cinque anni dalla data della entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al segretario generale della Società delle Nazioni, che ne curerà la registrazione. La denunzia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.

Art. 17.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro dovrà, almeno una volta ogni dieci anni, presentare alla Conferenza generale una relazione sull'applicazione della presente Convenzione e delibererà sull'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione stessa.

Art. 18.

I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 479.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1925, n. 2544.

Approvazione della Convenzione relativa alla indennità di disoccupazione in caso di perdita della nave per naufragio, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua seconda sessione (Genova 1920).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 590;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per le comunicazioni, per l'economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alla Convenzione relativa alla indennità di disoccupazione in caso di perdita della nave per naufragio, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua seconda sessione (Genova 1920) e di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI — DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 144. — COOP.

Convenzione relativa all'indennità di disoccupazione in caso di perdita della nave per naufragio.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni,

convocata a Genova dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro ed ivi riunitasi il 15 giugno 1920,

dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative al « Controllo delle condizioni di arruolamento della gente di mare; collocamento; condizioni di applicazione alla gente di mare della Convenzione e delle raccomandazioni fatte a Washington nel mese di novembre scorso relative alla disoccupazione e all'assicurazione contro la disoccupazione » questione che costituisce il secondo punto dell'ordine del giorno della sessione della Conferenza tenuta a Genova, e

dopo aver deciso che queste assumano la forma di un progetto di Convenzione internazionale,

adotta il seguente progetto di Convenzione, da ratificarsi dai membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro in conformità alle disposizioni della parte relativa al lavoro del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919, del Trattato di San Germano del 10 settembre 1919, del Trattato di Neuilly del 27 novembre 1919 e del Trattato del Grand Trianon del 4 giugno 1920.

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione della presente Convenzione, il termine « marittimi » comprende tutte le persone occupate a bordo di qualsiasi nave adibita a navigazione marittima.

Per l'applicazione della presente Convenzione il termine « nave » è applicabile a tutti i bastimenti di qualsiasi natura, di proprietà pubblica o privata, adibiti a navigazione marittima, escluse le navi da guerra.

Art. 2.

In caso di perdita, per naufragio, d'una nave qualsiasi, l'armatore, o la persona con la quale il marittimo ha stipulato un contratto per prestare servizio a bordo della nave, dovrà pagare ad ogni marittimo imbarcato sulla nave un'indennità per far fronte alla disoccupazione derivante dalla perdita della nave per naufragio.

Questa indennità sarà pagata per tutti i giorni dell'effettivo periodo di disoccupazione del marittimo, in ragione del salario dovuto in base al contratto, ma l'ammontare totale dell'indennità dovuta a ciascun marittimo per la presente Convenzione potrà essere limitato a due mesi di salario.

Art. 3.

Tali indennità godranno degli stessi privilegi che gli arretrati di salario per il servizio prestato, ed i marittimi, per il ricupero di esse, avranno diritto a ricorrere agli stessi mezzi di procedimento che per gli arretrati.

Art. 4.

Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, che ratifica la presente Convenzione, s'impegna di applicarla alle sue Colonie, ed ai suoi Possedimenti e Protettorati, che non hanno un Governo pienamente autonomo, sotto le seguenti riserve:

a) che le disposizioni della Convenzione non siano rese inapplicabili dalle condizioni locali;

b) che possano introdursi nella Convenzione le modificazioni che fossero necessarie per adattarla alle condizioni locali.

Ogni membro dovrà notificare all'Ufficio internazionale del lavoro la sua decisione riguardo a ciascuna delle sue Colonie, Possedimenti e Protettorati non aventi un Governo pienamente autonomo.

Art. 5.

Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni previste dalla parte XIII del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919, del Trattato di San Germano del 10 settembre 1919, del Trattato di Neuilly del 27 novembre 1919 e del Trattato del Grand Trianon del 4 giugno 1920, saranno comunicate al segretario generale della Società delle Nazioni, per la registrazione.

Art. 6.

Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate presso il Segretariato, il segretario generale della Società delle Nazioni ne informerà tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Art. 7.

La presente Convenzione entrerà in vigore dalla data in cui tale notifica sarà stata eseguita dal segretario generale della Società delle Nazioni; essa vincolerà soltanto i membri che avranno fatto registrare la loro ratifica presso il Segretariato.

Successivamente, la Convenzione entrerà in vigore, per ogni altro membro, dalla data in cui ne sarà stata registrata la ratifica presso il Segretariato.

Art. 8.

Sotto riserva delle disposizioni di cui all'art. 7, ogni membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicarne le disposizioni non più tardi del 1° luglio 1922, e a prendere tutte le misure che saranno necessarie per l'esecuzione di esse.

Art. 9.

Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla al termine di un periodo di cinque anni dalla data dalla quale la Convenzione è entrata inizialmente in vigore, mediante un atto comunicato al segretario generale della Società delle Nazioni, che ne curerà la registrazione. La denunzia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.

Art. 10.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro dovrà, almeno una volta ogni dieci anni, presentare alla Conferenza generale una relazione sulla applicazione della presente Convenzione e delibererà sull'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione stessa.

Art. 11.

I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 480.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1925, n. 2545.

Approvazione della Convenzione relativa all'età minima per l'ammissione dei giovani al lavoro di bordo come carbonai o fuochisti, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra 1921).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 8 febbraio 1923, n. 323, e 19 aprile 1925, n. 628;
Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 586;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per le comunicazioni, per l'economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alla Convenzione relativa all'età minima per l'ammissione dei giovani al lavoro di bordo come carbonai o fuochisti, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra 1921) e di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI — DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 145. — COOP.

Convenzione relativa all'età minima di ammissione dei giovani al lavoro di bordo come carbonai o fuochisti.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 25 ottobre 1921 nella sua terza sessione,

dopo di aver deciso di adottare diverse proposte relative al divieto dell'impiego di ogni persona di età inferiore ai

18 anni al lavoro di bordo come carbonaio o fuochista, questione compresa nell'ottavo comma dell'ordine del giorno della sessione,

dopo di aver deciso che tali proposte assumano la forma di un progetto di Convenzione internazionale,

adotta il seguente progetto di Convenzione da ratificarsi dai membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro in conformità delle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace:

Art. 1.

Agli effetti della presente Convenzione col termine « nave » s'intendono tutti i bastimenti di qualsiasi specie, di proprietà pubblica o privata, adibiti a navigazione marittima, escluse le navi da guerra.

Art. 2.

I giovani di età inferiore ai 18 anni non possono essere occupati a bordo delle navi come carbonai o fuochisti.

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 2 non si applicheranno:

a) al lavoro dei giovani sulle navi-scuola, purchè questo lavoro sia approvato e sorvegliato dall'autorità pubblica;

b) al lavoro dei giovani sulle navi il cui mezzo di propulsione principale non sia il vapore;

c) al lavoro dei giovani di età non inferiore ai 16 anni, la cui capacità fisica sia stata riconosciuta mediante una visita medica, e che siano occupati sulle navi che compiono la loro navigazione esclusivamente sulle coste dell'India o sulle coste del Giappone, salvo le norme che saranno stabilite sentite le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori di tali paesi.

Art. 4.

Nel caso in cui si renda necessario arruolare un fuochista o un carbonaio in un porto in cui siano solo disponibili giovani di meno dei 18 anni, questi potranno essere assunti, ma in tal caso si dovranno assumere due giovani per ogni posto di fuochista o di carbonaio.

Art. 5.

Allo scopo di facilitare il controllo dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, ogni capitano o padrone dovrà indicare in un registro o in un elenco allegato al ruolo dell'equipaggio tutte le persone di età inferiore ai 18 anni occupate a bordo e la loro data di nascita.

Art. 6.

I contratti di arruolamento conterranno un sunto delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 7.

Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni previste dalla parte XIII del Trattato di Versailles e dalle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace, saranno comunicate al segretario generale della Società delle Nazioni per la registrazione.

Art. 8.

La presente Convenzione entrerà in vigore appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate dal segretario generale.

Essa vincolerà solamente i membri la cui ratifica sarà stata registrata presso il Segretariato.

Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore per ogni membro alla data nella quale ne sarà stata registrata la ratifica presso il Segretariato.

Art. 9.

Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate presso il Segretariato, il segretario generale della Società delle Nazioni ne informerà tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Egli notificherà pure ad essi la registrazione delle ratifiche che gli saranno in seguito comunicate dagli altri membri dell'Organizzazione.

Art. 10.

Sotto riserva delle disposizioni dell'art. 8, ogni membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non più tardi del 1° gennaio 1924 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne l'esecuzione.

Art. 11.

Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicarla alle sue Colonie ed ai suoi Possedimenti o Protettorati, in conformità alle disposizioni dell'art. 421 del Trattato di Versailles e degli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace.

Art. 12.

Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data da cui la Convenzione è entrata inizialmente in vigore, mediante un atto comunicato al segretario generale della Società delle Nazioni e da questi registrato. La denunzia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà, almeno una volta ogni dieci anni, alla Conferenza generale una relazione sull'applicazione della presente Convenzione e delibererà sull'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione stessa.

Art. 14.

I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 481.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1925, n. 2540.

Approvazione del regolamento per i progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e il regolamento approvato con Nostro decreto 14 agosto 1920, nu-

mero 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1921, n. 1309, che approvò le norme generali per i progetti e la costruzione di dighe di sbarramento per i serbatoi e laghi artificiali;

Ritenuta l'opportunità, nei riguardi tecnici ed ai fini della miglior tutela della incolumità pubblica, di modificare le norme generali suddette;

Visti i pareri della Commissione per la verifica delle dighe di ritenuta in data 24 febbraio e 18 ottobre 1925, e della Commissione suprema di difesa in data 21 luglio 1925;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.

Art. 2.

Il predetto regolamento sostituisce a tutti gli effetti di legge le norme approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1921, n. 1309, le quali sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 117. — FAINI.

Regolamento per i progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

A) *Progetti.*

1. Per i progetti di massima valgono le norme delle leggi e regolamenti vigenti, salvo facoltà delle autorità competenti di richiedere, anche in fase d'istruttoria ed entro congruo termine una più particolareggiata documentazione. Ai detti progetti deve essere unita una preliminare relazione geognostica generale sulla località dello sbarramento e sul bacino interessato dalla ritenuta.

2. Qualsiasi progetto esecutivo di diga di sbarramento destinata alla formazione di serbatoi o laghi artificiali, deve essere firmato in tutti i suoi documenti dall'ingegnere progettista e dal concessionario, e corredato dagli allegati seguenti:

a) relazione tecnica generale sintetica;

b) relazione geognostica definitiva e dettagliata sulla località dello sbarramento e sul bacino di ritenuta;

c) relazione idraulica sugli elementi idrografici che hanno servito di base per fissare la capacità del bacino ed il suo funzionamento con i calcoli numerici e grafici relativi; sulla entità delle piene, sugli organi e provvedimenti di smaltimento delle medesime tanto in fase di costruzione che di esercizio;

d) relazione tecnica giustificativa della scelta della località, del tipo della diga e della sua stabilità;

e) una particolareggiata relazione riguardante le modalità di costruzione, le qualità e caratteristiche dei materiali da costruzione da impiegarsi e i dosaggi dei conglomerati;

f) carta topografica nella scala 1:50.000 o 1:100.000 con indicazione del limite del bacino imbrifero, della ubicazione della diga, e della regione a valle di questa in quanto direttamente interessata dalla nuova opera;

g) rilievo diretto del serbatoio a curve di livello in scala non inferiore a 1 a 5000;

h) planimetria delle opere di sbarramento in scala 1:500 o 1:200, secondo la natura e l'ampiezza dell'opera, in base al rilievo particolareggiato della località, con precise indicazioni topografiche e di riferimento;

i) i prospetti della diga nelle scale 1:500 o 1:200, con indicazione della linea di fondazione; sezioni tipo nelle scale 1:200, sezioni trasversali distribuite in modo da definire l'andamento delle fondazioni e degli incastri laterali;

l) tutti i disegni occorrenti alla rappresentazione della diga e relativi accessi, delle opere di scarico e dei meccanismi in quanto ne interessino la stabilità ed il funzionamento;

m) il computo estimativo dell'opera.

3. La relazione tecnica generale deve riassumere il contenuto delle relazioni speciali.

La relazione geognostica definitiva, ben documentata e redatta come la relazione preliminare, da persona che oltre ad avere i dovuti titoli professionali sia di speciale competenza in simili studi, deve esporre le investigazioni eseguite, i risultati degli assaggi compiuti nell'ordine di ricerche di cui trattasi ed i mezzi scientifici o tecnici impiegati per compierle, onde le conclusioni diano affidamento sicuro sul buon risultato dell'opera, tenuto conto delle osservazioni in materia che siano state fatte durante la visita locale di istruttoria. Per tale uopo alla detta visita dovrà essere invitato ad intervenire, per l'esame di sua competenza, l'ingegnere capo del corpo Reale delle miniere, nella cui circoscrizione si trova l'opera da eseguire.

La relazione idraulica deve esaurientemente giustificare il valore della massima piena assoluta prevedibile assunta a base dei calcoli, il margine di eccedenza adottato per criterio di sicurezza sul detto valore, la correlativa potenzialità, semplicità e sicurezza di funzionamento delle opere progettate per lo scarico della piena stessa, col margine di cui sopra. Dovranno pure essere specificate le modalità con cui si intende provvedere, durante il periodo di costruzione dello sbarramento, allo smaltimento delle massime piene e ciò tenuto pure conto del tipo di diga progettato.

Le opere definitive di presa e di scarico profondo saranno preferibilmente eseguite fuori del corpo della diga.

In ogni caso gli apparecchi di chiusura dello scarico o della presa troveranno posto in appositi pozzi o torri, al sicuro da frane o valanghe e di facile accesso. Nel caso di serbatoi di notevole importanza gli organi di scarico dovranno essere tali da permettere il rapido svaso nell'eventualità di pericolo e le manovre degli organi stessi dovranno essere garantite almeno con due mezzi indipendenti e sicuri, oltre la manovra a mano.

4. La relazione tecnica di cui al paragrafo *d*) dovrà contenere i calcoli giustificativi della stabilità dell'opera debitamente sviluppati.

Nella relazione stessa dovrà essere particolarmente indicato come si intenda di provvedere per gli accessi all'opera,

sia durante la sua costruzione che durante il suo esercizio, avvertendo che tali accessi stradali dovranno essere comodi e sicuri così da consentire la facile ispezione dell'opera in ogni sua parte.

Per serbatoi di particolare importanza potrà anche essere imposta, per l'accesso, la costruzione di una via rotabile.

In tale relazione infine dovrà dirsi come si provvederà alla vigilanza dell'opera durante il suo esercizio e dovrà essere data l'indicazione dei provvedimenti che saranno adottati per avvertire in tempo utile e con ogni sicurezza gli abitanti della vallata in caso di temuto pericolo di rovina parziale o totale dello sbarramento.

5. I progetti esecutivi come sopra compilati dovranno essere presentati all'ufficio competente del Genio civile in doppia copia che ne comunicherà una copia alla autorità militare (Comando corpo d'armata) per il relativo nulla osta e per le clausole da imporre nel suo interesse. L'ufficio suddetto provvederà quindi all'esame del progetto e redigerà apposito foglio di condizioni all'osservanza delle quali dovrà essere vincolata l'esecuzione dell'opera. I progetti ed il foglio di condizioni col parere dell'ufficio verranno sottoposti all'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che prima di emettere il proprio parere potrà disporre tutte quelle verifiche ed accertamenti che riterrà opportuni.

L'autorità militare farà pervenire di massima, le sue osservazioni, entro un mese dalla data di comunicazione del progetto, salvo che, per necessità di sopraluoghi o di esame più approfondito, non notifichi entro il mese, un differimento alla presentazione delle sue conclusioni.

6. Il foglio di condizioni dovrà riferirsi al progetto esecutivo approvato e contenere le norme:

a) per la esecuzione e manutenzione degli accessi alla diga durante la costruzione ed il successivo esercizio;

b) per la esecuzione dell'opera specificando le strutture da adottarsi nelle varie parti, le qualità dei materiali da adoperarsi, le prove alle quali dovranno essere preventivamente sottoposti e i requisiti ai quali debbono corrispondere;

c) per la vigilanza dell'opera da parte del concessionario con il controllo dell'Amministrazione durante la costruzione e l'esercizio;

d) per il collaudo dell'opera;

e) per i provvedimenti da attuarsi circa i segnalamenti da dare in caso di temuto pericolo;

f) nonchè tutte quelle altre speciali condizioni che si ritenesse di prescrivere per la buona riuscita e la sicurezza dell'opera.

B) *Costruzione.*

7. E' assolutamente vietato qualsiasi inizio nella esecuzione dell'opera sino a quando non sia intervenuta l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e il competente ufficio del Genio civile non abbia dato autorizzazione ad intraprendere i lavori. Tale autorizzazione è subordinata all'accettazione da parte della ditta concessionaria del foglio di condizioni che dovrà regolare l'esecuzione dell'opera a sensi del paragrafo precedente.

8. Qualora la direzione dei lavori non sia affidata al progettista, l'ingegnere direttore dovrà firmare e far suo il progetto che si accinge a mettere in esecuzione. Tale obbligo è esteso anche all'assuntore dell'esecuzione dell'opera qualora questa venga eseguita per appalto anzichè per amministrazione diretta.

Il costruttore risponde dell'attitudine specializzata del personale addetto alla costruzione.

9. L'ufficio del Genio civile competente, non appena iniziati i lavori, ne darà avviso al Ministero e al Consiglio superiore dei lavori pubblici, designando il nome dell'ingegnere incaricato per conto dell'ufficio di accertare l'osservanza delle presenti norme e disporrà perchè un proprio agente di fiducia rimanga permanentemente sopra luogo per il controllo dei materiali impiegati e dell'osservanza delle buone norme costruttive.

Delle periodiche visite ai lavori che saranno compiute dal detto ingegnere dovrà essere redatto particolareggiato rapporto che l'ufficio del Genio civile trasmetterà al Ministero e al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

10. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, a sensi dell'art. 17 del decreto-legge 20 agosto 1924, n. 1395, provvederà a che uno speciale reparto della sua segreteria, giusta le direttive del presidente della competente sezione, segua le fasi della costruzione, ne raccolga i dati e dia istruzioni circa i sistemi di esecuzione di tali opere in relazione ai progressi della tecnica e ne coordini l'osservanza. A tal uopo saranno disposti accertamenti, verifiche ed esperienze; le spese relative saranno a carico dei concessionari delle opere e le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dai depositi che essi sono tenuti a versare presso i competenti uffici del Genio civile, a norma delle vigenti disposizioni.

Presso il detto reparto sarà tenuta aggiornata per ogni diga una speciale posizione che ne registri con ogni particolarità le modalità costruttive, le verifiche eseguite all'atto del collaudo e quelle successive.

11. Prima che vengano iniziati i lavori di costruzione di una diga dovranno i materiali da impiegarsi e i diversi tipi di malte e conglomerati proposti essere assoggettati a rigorose esperienze, da eseguirsi presso gli istituti autorizzati dallo Stato, dirette ad accertarne la qualità, il peso, la resistenza, il grado d'impermeabilità. L'uso di agglomeranti idraulici di grado inferiore ai cementi a lenta presa resta subordinato a speciale autorizzazione in relazione alle caratteristiche ed all'importanza dell'opera.

I certificati delle esperienze compiute dovranno essere comunicati all'ufficio del Genio civile competente, che ne curerà la trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed in base ai risultati delle dette esperienze saranno fissati i dosaggi delle malte e dei conglomerati. I campioni dei singoli materiali dovranno essere conservati presso l'ufficio del Genio civile.

12. Durante la costruzione dell'opera dovranno essere prelevati, a cura dell'assistente governativo, campioni delle malte e dei conglomerati dagli impasti di esecuzione almeno due volte la settimana. Tali campioni verranno sottoposti alle prove di resistenza, presso gli istituti autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite nel foglio di condizioni. Per le dighe di notevole importanza potrà anche prescriversi l'impianto di laboratori locali per le prime indagini. Sarà in facoltà dell'ufficio del Genio civile di ordinare la demolizione di quelle parti dell'opera i cui campioni non abbiano corrisposto alle prescrizioni di prova. L'ufficio medesimo quando accerti che l'andamento dei lavori non offra tutte le garanzie per la perfetta riuscita dell'opera ne ordinerà la sospensione riferendone al Ministero.

13. Avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'ufficio del Genio civile ne darà avviso al Ministero ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici per le relative disposizioni di collaudo. Tale collaudo, a seconda dell'importanza dell'opera, sarà effettuato da un ingegnere del Genio civile o da una Commissione collaudatrice, giusta designazione del presidente della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

14. Nessuna diga potrà essere posta in carico ove non ne sia intervenuto il preventivo collaudo. Qualora nel foglio di condizioni regolante l'esecuzione dell'opera sia ammesso

un parziale invaso del serbatoio anche prima che la diga sia compiuta per l'intera sua altezza, l'ufficio del Genio civile competente potrà autorizzare tale parziale invaso, previo preavviso alla competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Durante la messa in carico della diga dovranno seguirsene attentamente le manifestazioni tutte e le deformazioni, misurando i valori di queste con opportuni strumenti. Di tali misurazioni dovrà tenersi apposito registro e i loro risultati dovranno essere comunicati dal competente ufficio del Genio civile al suindicato reparto della segreteria del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

C) Esercizio.

15. Giusta quanto più particolareggiatamente sarà specificato nello speciale foglio di condizioni, avvenuto il collaudo e durante tutto il periodo di esercizio, la diga dovrà essere continuamente vigilata da personale adatto risiedente nelle immediate vicinanze della diga stessa. Il posto di vigilanza dovrà essere collegato telefonicamente in modo sicuro con la centrale e con gli abitati che potessero essere danneggiati dalla rovina parziale o totale dell'opera. Nel foglio stesso saranno stabiliti i periodi entro i quali dovrà procedersi alle verifiche delle eventuali deformazioni dell'opera in relazione ai livelli degli invasi e all'andamento delle stagioni, nonchè alla misura delle eventuali perdite attraverso il corpo della diga, da raccogliersi in apposito collettore.

16. Il concessionario è obbligato alla completa e perfetta manutenzione dell'opera e relativi accessi in ogni loro parte; i meccanismi di manovra delle opere di presa e di scarico dovranno essere particolarmente curati onde si trovino costantemente in piena efficienza; di tali meccanismi dovrà essere eseguita la verifica almeno ogni tre mesi, alla presenza di un funzionario incaricato dall'ufficio del Genio civile competente.

Uguale verifica dovrà essere fatta del regolare funzionamento degli apparecchi telefonici di allarme.

17. L'ingegnere del Genio civile incaricato della vigilanza sull'opera dovrà eseguirne la visita almeno due volte all'anno e di regola allo stato di massimo e minimo invaso. Delle risultanze di tali visite e delle diverse verifiche come sopra disposte dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi alla competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

18. L'ufficio del Genio civile competente, qualora accerti che lo sbarramento presenta minaccia di grave pericolo, ha facoltà d'imporre quegli speciali provvedimenti di assoluta urgenza nei riguardi dell'esercizio del serbatoio, che riconosca indispensabile nell'interesse della incolumità pubblica e di richiedere l'esecuzione delle necessarie opere di riparazione, modificazioni e rinforzo.

Il concessionario dovrà attuare i provvedimenti ordinati d'urgenza, salvo la facoltà di ricorrere al Ministero che disporrà in via definitiva sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il ricorso non sospende l'esecuzione dei provvedimenti ordinati d'urgenza.

CAPITOLO II.

Divisione tipica delle dighe.

19. Agli effetti delle presenti norme generali vengono distinti i seguenti tipi di dighe di sbarramento:

a) dighe in muratura a gravità;

b) dighe in muratura a volta unica;

c) dighe con pareti di ritenuta a volte od a solette, sostenute, le une o le altre, da speroni;

d) dighe in terra;

e) dighe in muratura a secco;

f) dighe di tipi vari.

CAPITOLO III.

Tipo *A*. — *Dighe in muratura a gravità.*

Della forma e del calcolo statico.

20. La diga avrà disposizione planimetrica moderatamente arcuata ogni qualvolta i fianchi della gola possano sopportarne la spinta; per dighe rettilinee, tranne in casi speciali di limitatissima lunghezza, verranno previsti giunti permanenti di dilatazione. Nel caso di dighe massiccie in conglomerato cementizio saranno previsti giunti di contrazione provvisori, da chiudersi avvenuto il ritiro. La diga dovrà essere sempre protetta, al piede a monte, da un profondo taglione di guardia e provvista di un sistema drenante atto ad impedire anche quelle travenazioni che potessero risalire nelle murature dalla roccia di fondazione. Ad ogni modo poi si assicurerà una buona fondazione con iniezioni di cemento sotto pressione specialmente in corrispondenza del taglione, lungo tutto il perimetro d'ammorsamento.

Nella scelta dell'ubicazione della diga si eviteranno, per quanto è possibile, le località soggette a valanghe od a frane, o si provvederà, con opportune opere d'arte, ad evitarne i possibili danni.

21. Nel calcolo statico della diga si terrà conto, oltre che dei consueti fattori di sollecitazione (peso proprio della muratura, spinta dell'acqua e di eventuali terrapieni), della possibile esistenza di sottopressioni (o pressioni interne dell'acqua di permeazione) nel corpo e specialmente alla base della diga stessa.

Nel detto calcolo si ammetterà convenzionalmente l'esistenza di una sottospinta variante linearmente dal valore $m \gamma_a y$ nel paramento a monte della sezione orizzontale considerata fino al valore zero nel paramento a valle della sezione stessa, dove y è l'altezza d'acqua sul piano della sezione, γ_a il peso dell'unità di volume dell'acqua ed m un coefficiente di riduzione costante per tutta l'altezza della diga considerata, ma variante da 1/3 all'unità secondo le circostanze del caso in esame.

Il paramento a valle della diga non dovrà mai essere più impermeabile del corpo della diga stessa, ciò che potrà eventualmente conseguirsi mediante l'apertura di qualche feritoia nella parte inferiore del paramento medesimo.

Per norma di massima è da adottarsi la seguente graduazione del coefficiente m anzidetto.

Dighe fino a 25 metri di altezza.

a) $m = 1/3$ per diga a fondazione su terreno costituito da roccia avente eccezionali requisiti di omogeneità, compattezza, impermeabilità;

a') $m = 1/2$ idem idem in condizioni buone e con minimi difetti;

a'') $m = 1$ idem idem in condizioni mediocri e con difetti, intesa però la correzione dei difetti stessi mediante iniezioni cementizie.

Dighe di altezza da 25 a 50 metri.

b) $m = 1/2$ nelle condizioni di fondazione del caso *a)*;

b') $m = 3/4$ nelle condizioni di fondazione del caso *a')*;

b'') $m = 1$ nelle condizioni di fondazione del caso *a'')*.

Dighe di altezza maggiore di 50 metri.

c) $m = 2/3$ nelle condizioni di fondazione del caso *a)*;

c') $m = 1$ nelle condizioni di fondazione del caso *a')*.

Per serbatoi di eccezionale importanza si potrà imporre $m = 1$.

22. Per le dighe, nelle regioni alpine od alpestri, nei cui laghi possa formarsi un campo di ghiaccio, si terrà conto della spinta da esso esercitata contro la diga, al livello del ciglio dello sfioratore, in seguito a rialzo di temperatura, valutandola di tonn. 2,5 per m. 1 di cresta per ogni 10 cm. di spessore di ghiaccio.

Non si terrà conto di tale fattore di sollecitazione per spessori presunti inferiori ai 20 cm.

23. Coi fattori ordinari di sollecitazione e con quelli testè considerati, il profilo della sezione trasversale deve essere determinato in modo che gli *sforzi principali* σ_1 che si generano nella muratura a diverse profondità, in corrispondenza dei paramenti a monte ed a valle, soddisfino alle seguenti condizioni (1).

A serbatoio pieno sino al livello della massima piena prevedibile.

In ogni punto del paramento a valle deve essere $\sigma_1 \leq k$ essendo k il carico di sicurezza alla compressione per la muratura di cui è formata la diga.

In ogni punto del paramento a monte $\sigma_1 \geq o$.

A serbatoio vuoto.

In ogni punto del parametro a valle deve essere $\sigma_1 \leq k$.

In ogni punto del paramento a valle deve essere $\sigma_1 \geq o$.

Il valore di k non deve superare 1/6 della resistenza allo schiacciamento della muratura o conglomerato a un mese di maturazione.

Nella necessità di ulteriori accertamenti potranno ripetersi le prove a tre mesi di maturazione. La resistenza a tre mesi dovrà essere di almeno 8 volte la sollecitazione.

Tale resistenza sarà comprovata da certificato, rilasciato da un laboratorio ufficiale del Regno, relativo a prove su campioni formati coi materiali che s'intende impiegare.

Il peso *per metro cubo* della muratura da introdursi nei calcoli statici verrà comprovato da altro certificato ufficiale.

Dovrà inoltre verificarsi a serbatoio pieno la stabilità allo scorrimento nella sezione di fondazione.

24. Il franco del coronamento, sopra il livello di massima piena, varierà secondo l'importanza dello sbarramento e del serbatoio, partendo da un valore minimo di almeno un metro.

Lo spessore in sommità dovrà soddisfare alle esigenze statiche ed, eventualmente, anche ad esigenze stradali.

25. Per le dighe stramazzanti, il profilo della sezione trasversale, oltre che ai requisiti fin qui considerati, deve soddisfare alla condizione o di avere la vena d'acqua stramazzante del tutto staccata dalla diga, o di avere il paramento a valle profilato in modo che la detta vena, tenuto pure conto della velocità di arrivo, si adagi sempre sul paramento stesso il quale verrà protratto, al piede, con ampio raccordo e collegato, sempre quando lo richieda la natura del terreno, con una robusta protezione.

Della costruzione.

26. La diga verrà fondata esclusivamente su terreno costituito da roccia di idonea compattezza e resistenza, e in questo incassata quanto occorre, sia alla base che sui fianchi. La diga verrà immorsata nella roccia di fondazione mediante gradoni o risalti. E' desiderabile che la superficie di fondazione sia, nel suo complesso, pendente verso monte. Ad ogni modo è da evitarsi una pendenza notevole verso valle. In tal caso la superficie di fondazione sarà conformata a gradoni pendenti contro monte.

Lo scavo di fondazione verrà praticato con ogni cura, previa l'esecuzione di un adeguato numero di sondaggi, sufficientemente profondi e che consentano l'estrazione di testimoni. I fori di sonda saranno poi otturati con iniezioni di cemento sotto pressione non inferiore a quella della massima ritenuta.

L'uso delle mine sarà limitato a quelle indispensabili, per le quali verranno adoperate cariche ridotte di esplosivi; la roccia verrà ovunque ripulita con getti d'acqua in pressione.

27. Prima dell'inizio dei lavori e periodicamente lungo tutto il corso di essi dovranno essere eseguite le prove dei vari materiali come è indicato al 5° e 6° comma parte *B* del 1° capitolo delle presenti norme. Di dette prove dovrà essere tenuta regolare documentazione.

La resistenza del saggio cubico del pietrame impiegato, a *qualsiasi inizio di rottura e secondo le tre direzioni*, dovrà risultare al minimo di 300 kg. per centimetro quadrato.

28. Durante i periodi di gelo la costruzione verrà sospesa.

29. Il paramento a monte verrà protetto con intonaco retinato allo scopo di evitare fessurazioni notevoli o con stilatura dei giunti se questa è possibile in relazione alla natura del pietrame. Si provvederà poi a conseguire un alto grado d'impermeabilità mediante spalmatura di sostanze idonee a tale scopo.

30. Qualunque conglomerato cementizio per dighe dovrà offrire al 28° giorno di maturazione una resistenza allo schiacciamento di almeno chilogrammi 80/cm². La resistenza a tre mesi di maturazione dovrà risultare di almeno chilogrammi 110/cm .

31. Per le dighe in muratura di pietrame saranno nei singoli casi stabiliti i coefficienti di resistenza delle malte in relazione alle sollecitazioni cui vanno soggette.

Capitolo IV.

Tipo *B*. — *Dighe in muratura a volta unica.*

Del calcolo.

32. Le dighe in muratura a volta unica verranno considerate come formate di anelli sovrapposti, indipendenti, soggetti alla pressione idrostatica ed alle variazioni termiche, trascurando gli effetti prodotti dal peso proprio e ritenendo nulle le sottopressioni. I detti anelli, ad eccezione di quelli più profondi e massicci, verranno calcolati come archi elastici incastrati ed, occorrendo, si varierà la curvatura del loro asse geometrico e lo spessore in modo da evitare, possibilmente, od almeno da ridurre gli sforzi interni di tensione a non più di chilogrammi 3/cm². Gli sforzi massimi di pressione non supereranno 1/5 del carico di schiacciamento precedentemente definito.

Nel computo di detti sforzi interni si terrà conto delle massime prevedibili variazioni di temperatura entro l'arco considerato e in relazione al suo spessore, e del ritiro del conglomerato, equiparando l'effetto di detto ritiro a quello di un abbassamento di temperatura di 10°.

33. Valgono naturalmente, anche per questo tipo, quegli articoli dei capitoli precedenti che sono ad esso applicabili.

Della costruzione.

34. Condizione tassativa per l'adozione del tipo di diga a volta è quella di avere agli incastri terreni costituiti da rocce di particolare compattezza, stabilità e resistenza.

---

(1) Lo sforzo unitario principale σ_1 ha l'espressione

$$\sigma_1 = \sigma (1 + \theta^2) - \gamma_a \, y \, \theta^2$$

dove σ è lo sforzo unitario nell'elemento orizzontale dedotto con la regola del trapezio, γ_a è il peso dell'unità di volume dell'acqua, y è la profondità sotto il livello dell'acqua, θ è la tangente trigometrica dell'angolo che in quel punto il paramento fa colla verticale.

Se il paramento non è premuto dall'acqua (paramento a valle e anche paramento a monte a serbatoio vuoto) risulta:

$$\sigma_1 = \sigma (1 + \theta^2)$$

Le imposte dovranno sempre essere bene addentrate nella roccia viva, e profilate eventualmente con riseghe in modo che i singoli anelli di volta abbiano piani d'imposta normali al loro asse geometrico.

Deve essere assolutamente assicurato il pieno e continuo contatto fra roccia e struttura muraria particolarmente con impiego di iniezioni di cemento.

35. Nella preparazione delle imposte sarà di regola evitato l'impiego di esplodenti; nei casi in cui possa essere ammesso, dovrà essere praticato in modo da evitare ogni danno alla compattezza della roccia che deve rimanere in posto.

CAPITOLO V.

Tipo C. — *Dighe con parete di ritenuta a volte od a solette sostenute da speroni.*

Della forma e del calcolo statico.

36. La diga è costituita da una parete piana o a volte, sostenuta da speroni o contrafforti.

La parete verrà formata con solette in conglomerato cementizio armato (tipo Ambursen) o con volte in conglomerato cementizio, semplice od armato.

I contrafforti potranno costruirsi in muratura o in conglomerato semplice od armato.

La diga avrà andamento planimetrico rettilineo.

37. Condizione tassativa per l'adozione del tipo di diga a speroni, è quella di perfetta e uniforme stabilità, resistenza e compattezza della roccia, su cui si fondano gli speroni.

Per il calcolo statico degli speroni valgono le norme indicate per il tipo *A*, tenendo debito conto delle sottopressioni.

38. Gli speroni saranno fra di loro robustamente controventati.

Quando gli speroni abbiano esiguo spessore in rapporto alla loro altezza e al loro interasse, dovranno essere rinforzati con nervature, particolarmente ai paramenti o in prossimità di essi.

39. Se la diga è completamente od in parte in cemento armato, oltre alle prescrizioni qui dichiarate, debbono essere rispettate quelle vigenti per tali opere.

Se la parete tra i varî speroni è a volta (armata o no), verrà calcolata applicando ai vari anelli elementari normali all'inclinazione della parete, in cui la volta può immaginarsi scomposta, la teoria degli archi elastici incastrati, non trascurando l'azione del suo peso proprio, e tenendo conto delle massime prevedibili variazioni di temperatura e del ritiro del conglomerato, equiparando l'effetto di detto ritiro a quello di un abbassamento di temperatura di 10°.

Per gli anelli più profondi e massicci si potranno supporre variazioni termiche ridotte.

Gli sforzi interni massimi di pressione, tenendo conto delle sollecitazioni secondarie sopra ricordate, non dovranno superare un quinto del carico di schiacciamento definito al n. 8 del capitolo III.

Quando nel regime statico degli archi risulti, in adiacenza del paramento, una zona tesa con sforzo unitario massimo maggiore di kg. 2/cm², dev'essere provveduto ad un'armatura metallica risultante di almeno tre tondini di 20 millimetri di diametro per m. 1, situati col loro asse a cinque centimetri dalla superficie del paramento, ed opportunamente collegati da barre minori di ripartizione. Lo sforzo unitario massimo di tensione sopportato dal conglomerato così armato non dovrà mai superare kg. 8/cm².

40. Per le dighe stramazzanti, il profilo della sezione trasversale, oltre ai requisiti fin qui considerati, deve soddisfare alla condizione o di avere la vena di acqua stramazzante del tutto staccata dalla diga e non cadente fra gli speroni, o di avere una parete appoggiata a valle sugli speroni e il cui profilo soddisfi ai requisiti di cui al tipo *A*. Sarà in ogni caso da escludere la possibilità che si abbia tracimazione fra gli speroni. Dovrà sempre essere assicurato un conveniente accesso di aria alle camere fra gli speroni ed essere esclusa in modo assoluto ogni possibilità di erosione al piede di fondazione degli speroni.

41. Valgono naturalmente, anche per questo tipo, quegli articoli dei capitoli precedenti che sono ad esso applicabili.

Della costruzione.

42. Per quanto riguarda l'impostazione e la costruzione generale, la qualità dei materiali, le prove relative, valgono le norme indicate per i tipi *A* e *B*, con particolare riguardo dovuto alla relativa sottigliezza delle strutture componenti la diga.

43. Le gettate delle volte, sia che si facciano contemporaneamente a quelle degli speroni, sia che susseguano dovranno avanzare in altezza in modo uniforme e contemporaneamente sopra più volte. E' opportuno che la gettata delle volte venga eseguita senza interruzione, onde evitare le riprese.

44. Per assicurare la tenuta sul fondo e sui fianchi, al piede del paramento a monte verrà incassato nella roccia un taglione di sufficiente spessore, spinto fino alla roccia compatta.

Gli speroni dovranno sempre risultare bene incassati nella roccia, preparandone il letto di fondazione con opportuni gradoni in contropendenza e in guisa che neppure la direttrice di questi risulti sensibilmente inclinata verso valle.

45. Il paramento a monte verrà protetto con intonaco retinato, allo scopo di evitare fessurazioni notevoli. Si provvederà poi a conseguire un alto grado d'impermeabilità mediante spalmatura di sostanze idonee a tale scopo.

CAPITOLO VI.

Tipo *D*. — *Dighe in terra.*

Delle condizioni inerenti al tipo.

46. Tale tipo potrà essere applicato solo quando non essendo possibile l'adozione dei precedenti, si abbiano nelle circostanze locali i requisiti necessari, primo fra essi il conseguimento della omogeneità fra la struttura in terra e il terreno sottostante.

47. L'altezza del carico di acqua non dovrà eccedere il limite di 20 metri, salvo eccezioni da giudicarsi particolarmente caso per caso. Tale carico si intende calcolato dal fondo dell'alveo fino al massimo livello di acqua presunto nel serbatoio, con le piene eccezionali valutate col relativo margine di sicurezza.

48. Si esige come condizione assoluta la dimostrazione particolare della possibilità di scarico delle maggiori piene, sia nel periodo di costruzione che di funzionamento. Lo scarico deve avvenire sempre per mezzo di opere o dispositivi esterni al corpo della diga e tali altresì nella fase costruttiva da evitare ogni invasamento che possa dar luogo a conseguenze dannose.

49. Il profilo della sezione trasversale, per altezze di diga minori di 12 metri, deve soddisfare alla condizione di un minimo di inclinazione dei paramenti di due di base per uno di altezza. Per dighe eccedenti i 12 metri di altezza, si seguirà il principio della decrescente inclinazione delle scarpate con un minimo iniziale di due per uno in sommità e raggiungendo l'inclinazione media di tre di base su uno di altezza, sia per il paramento a monte che per il paramento a valle. Il paramento a monte ed il coronamento saranno in ogni caso rivestiti con una struttura di idonea protezione contro ogni causa di deterioramento. Lo spessore in cresta

non sarà mai inferiore ad 1/4 dell'altezza con un minimo di m. 2,50.

50. L'impermeabilità dello sbarramento deve essere sempre assicurata tanto nel corpo della diga quanto nel terreno di fondazione.

L'impermeabilità del corpo della diga verrà assicurata preferibilmente dalla qualità, omogeneità e lavorazione del materiale componente l'intero ammasso terroso, oppure in virtù di un potente nucleo centrale o di equivalente struttura a monte

L'impermeabilità sull'intero contorno di fondazione sarà conseguita da un taglione di guardia di materia impermeabile raccordato alla parte omologa del corpo soprastante e spinto alla profondità occorrente ad eliminare ogni possibilità di travenazioni dannose.

51. Il franco del coronamento, da stabilirsi sopra la massima ritenuta possibile, sarà tale da contenere con largo margine di sicurezza di almeno m. 1.50, la massima semialtezza d'onda che può aversi nel lago.

52. Per tali sbarramenti, le opere di scarico e di presa dovranno sempre trovar posto fuori del corpo della diga.

53 Deve dimostrarsi escluso in modo assoluto l'evento della tracimazione d'acqua dalla diga, adottando un largo coefficiente di sicurezza nel computo della massima piena.

Della costruzione.

54. Il materiale impiegato deve essere omogeneo e scelto, esente da ogni residuo vegetale, evitando le terre troppo sabbiose o troppo argillose. Il nucleo centrale, se di materiale incoerente, od in genere le parti della struttura a cui è affidata l'impermeabilità della stessa, dovranno contenere una proporzione di argilla non inferiore al 30 per cento e non eccedente il 60 per cento.

Salvo procedimenti di tecnica costruttiva speciale, quale il sistema idraulico di colmata, la struttura verrà eseguita per strati orizzontali successivi, di spessore non superiore a 30 centimetri, e ripetutamente compressi.

55. Durante la costruzione il costipamento dell'argine sarà verificato a mezzo di appositi apparecchi.

56. La parte a valle della diga dovrà essere provvista di dispositivi drenanti.

57. Non è ammesso l'invasamento nel serbatoio prima di sei mesi dal termine dell'opera.

Capitolo VII.

Tipo *E*. — *Dighe in muratura a secco*.

Delle condizioni inerenti al tipo.

58. Tale tipo potrà essere adottato, salvo eccezioni da considerarsi caso per caso, quando le condizioni locali del terreno escludano l'applicabilità dei primi tre tipi, e non rendano consigliabile il quarto.

59. L'altezza del carico d'acqua non dovrà eccedere il limite di 25 metri, salvo eccezioni da valutarsi particolarmente, caso per caso. Tale carico s'intende calcolato dal fondo dell'alveo sino al massimo livello d'acqua presunto nel serbatoio, tenuto conto delle piene eccezionali valutate col relativo margine di sicurezza.

60. Si esige come condizione assoluta la dimostrazione particolare della possibilità di scarico delle maggiori piene, sia nel periodo di costruzione che di funzionamento.

Le opere di presa e di scarico dovranno essere sempre esterne al corpo della diga.

61. Il profilo della sezione trasversale deve soddisfare alla condizione di avere un'inclinazione della parete a monte di almeno 0,5 di base per 1 di altezza, e una larghezza non inferiore a 2,5 dell'altezza.

Inoltre deve in ogni caso soddisfare alla condizione di stabilità allo scorrimento, tenuto conto del vuoto nella massa del muro (vuoto che non deve eccedere il 30 per cento del totale), e del coefficiente di attrito applicabile alla natura della fondazione, il quale dovrà computarsi fra superficie bagnate, e non dovrà eccedere il limite di 0,30.

62. La diga verrà fondata a sufficiente profondità onde raggiungere un terreno che garantisca un appoggio sicuro ed analogamente verrà provveduto ad una corrispondente incassatura nei fianchi. Deve essere protetta da paramento a monte che assicuri permanentemente la impermeabilità attraverso il corpo dell'opera tenuto conto anche degli effetti termici e degli assestamenti.

Il taglione del paramento a monte verrà incassato profondamente sul fondo e sui fianchi con idoneo spessore, sino al raggiungimento della roccia o di strato impermeabile e assolutamente compatto.

63. Il franco del coronamento, da stabilirsi sopra la massima ritenuta possibile, sarà tale da contenere la massima semi altezza d'onda che può aversi nel lago, con margine di sicurezza di almeno un metro.

Lo spessore di sommità sarà di almeno un quinto dell'altezza.

64. Deve dimostrarsi escluso in modo assoluto l'evento della tracimazione d'acqua dalla diga, adottando un largo coefficiente di sicurezza nel computo della massima piena.

Della costruzione.

65. Il pietrame impiegato sarà di ottima qualità, non facilmente alterabile e accuratamente sistemato a mano; i blocchi più grossi e regolari verranno posti ai paramenti, formandovi struttura maggiormente chiusa e regolare. Sarà limitato allo stretto necessario l'uso delle scaglie.

Si curerà una intima legatura della massa specialmente nelle riprese.

Il piede a valle della struttura sarà formato con blocchi più grossi e regolari, sistemati con particolare cura. Sarà in ogni caso esclusa la costruzione con pietrame alla rinfusa.

66. Sussistono anche per questo tipo le disposizioni costruttive già descritte per conseguire l'impermeabilità del paramento a monte.

Capitolo VIII.

Tipi vari.

67. Includono le dighe a struttura in ferro, particolari forme di dighe in muratura, dighe in muratura con vani interni, particolari tipi a struttura mista di terra, ghiaia e pietrame, le dighe a struttura in legno, le dighe mobili e altre.

68. Tali tipi possono venire considerati singolarmente come strutture di carattere specifico, convenienti in condizioni particolari, non classificabili però in senso generale, e quindi il giudizio sui progetti con tali sbarramenti verrà fatto per ogni singolo caso.

In quanto sia consentito, valgono per detti tipi le norme indicate per i tipi principali ad essi assimilabili.

Capitolo IX.

Disposizione transitoria.

69. Per le dighe già costruite o in corso di costruzione si osserveranno le speciali prescrizioni impartite dalla Commissione istituita con decreto Ministeriale 6 dicembre 1923 salvo le maggiori cautele che possono essere prescritte a norma del presente regolamento, del quale varranno in ogni caso le norme relative all'esercizio.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
Giuriati.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 26)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	261858	965 —	Pianfetti *Gabriella* fu Giacomo, minore, sotto la tutela di Pianfetti don Iacopo, dom. in Locana (Torino).	Pianfetti *Giovanna-Gabriella* fu Giacomo, minore ecc., come contro.
»	323680	100 —	Gibilaro-*Sicurelli* Giuseppina fu Salvatore, *nubile*, dom. in Porto Empedocle (Girgenti).	Gibilaro Giuseppina fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre Sicurelli Amalia fu Salvatore ved. Gibilaro, dom. come contro.
3.50 % (1906) Ricevute provvisorie rilasciate dalla Sezione di R.ª Tesoreria provinciale di Milano	11684 11685	Cap. 40,000 — id. 40,000 —	*Maggi-Franchi* Emilio fu Giuseppe.	*Franchi-Maggi* Emilio fu Giuseppe.
3.50 % » » »	199276 209847 219689 222329	24.50 24.50 28 — 3.50	De Blasiis Giovanni, Guerino e *Rosaria* fu Scipione, minori, sotto la patria potestà della madre Adelaide Fiore, dom. a Lucito (Campobasso).	De Blasiis Giovanni, Guerino e *Maria-Rosaria* fu Scipione, minori, ecc., come contro.
Cons.	278216	2,500 —	Albertario Erminia fu Giovanni-Battista, moglie di Merizzi *Giovanni-Antonio*, dom. in Sondrio.	Albertario Erminia fu Giovanni-Battista, moglie di Merizzi *Antonio-Giovanni*, dom. in Sondrio.
»	280534	30 —	Nunnari *Gaetano* fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre Galù Maria fu Antonino, ved. di Nunnari Antonino, dom. a Messina.	Nunnari *Ernesto-Gaetano* fu Antonino, minore ecc., come contro.
P. N. 5 %	35851	5,750 —	Lazzeri Albertina fu Luigi, moglie di Melhamè *Nehad* di Selim, dom. a Firenze, vincolata.	Lazzeri Albertina fu Luigi, moglie di Melhamè *Giuseppe-Maria-Nehad* di Selim dom. a Firenze, vincolata.
Cons. 5 % »	276188 276189	100 — 100 —	Pons *Celso* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Pons Giuseppa fu Secondo, ved. di Pons Giuseppe, dom. a Pinerolo (Torino). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Pons Giuseppa fu Secondo, ved. di Pons Giuseppe, dom. a Pinerolo (Torino).	Pons *Umberto-Carlo chiamato Celso* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio, come contro.
Buono Tesoro quinquennale 7ª emissione	2265	Cap. 3,500 —	*Maccagno* Iolanda fu Vittorio, minore sotto la patria potestà della madre Mosca Angela-Caterina ved. *Maccagno*.	*Macagno* Iolanda fu Vittorio, minore sotto la patria potestà della madre Mosca Angela-Caterina, ved. *Macagno*.
Buono Tesoro quinquennale 10ª emissione	201	id. 400 —	Zitti *Benicta* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Panzerini Ippolita ved. Zitti.	Zitti *Bice-Benedetta* fu Antonio, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	176289	165 —	Viola Pietro fu Enrico, dom. in Galatina (Lecce).	Viola Pietro fu Enrico, *minore, sotto la patria potestà della madre* Angelelli Marianna, ved. Viola, dom. in Lecce.
»	176290	165 —	Viola Luigi fu Enrico, dom. in Galatina (Lecce).	Viola Luigi fu Enrico, *minore* ecc., come la precedente.
»	176291	170 —	Viola Antonietta fu Enrico, dom. in Galatina (Lecce).	Viola Antonietta fu Enrico *minore*, ecc., come la precedente.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 % »	320004 370531	550 — 500 —	*De Zerbi* Domenico, Elena, Pasquale e Mario fu Eugenio, minori, sotto la patria patestà della madre Lucchese Rosa, ved. *De Zerbi*, dom. a S. Giovanni a Teduccio (Napoli).	*Zerbi* Domenico, Elena, Pasquale e Mario fu Eugenio, minori, sotto la patria potestà della madre Lucchese Rosa, ved. *Zerbi*, dom. come contro.
3.50 % »	60693 60694	140 — 3.50	Ferro Scolastica fu Antonino, moglie di *Romano* Angelo, dom. in Alcamo (Trapani).	Ferro Scolastica fu Antonino, moglie di *Colonna-Romano* Angelo, dom. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 10ª emissione	518 519	Cap. 800 — » 3,700 —	Dotti *Carla* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Rizzi Elvira, ved. Dotti. Il primo buono è con usufrutto vitalizio alla madre Rizzi Elvira.	Dotti *Carolina-Maria-Elena-Iolanda-Margherita*, minore ecc., come contro. Il primo buono è con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 5 %	392162	150 —	Morro Maria-Elisa fu Domenico, moglie di Defferrari *Luigi*, dom. a Diano Marina, (Imperia).	Morro Maria-Elisa *o Maria-Elisabetta* fu Domenico, moglie di Defferrari *Lorenzo*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 gennaio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 39).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 190 — Data della ricevuta: 21 marzo 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno — Intestazione della ricevuta: avv. Luigi Corcos di Carlo per conto di Fanucchi Teresa fu Alfredo vedova Bendinelli — Titoli del Debito pubblico al portatore: 6 — Ammontare della rendita: L. 340, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 gennaio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 33

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 12 febbraio 1926

	Media		Media
Parigi	91 42	**Belgio**	112 82
Londra	120 48	**Olanda**	9 95
Svizzera	477 55	**Pesos oro (argentino)**	23 02
Spagna	350 01	**Pesos carta (argent.)**	10 13
Berlino	5 901	**New-York**	24 783
Vienna (Shilling)	3 502	**Belgrado**	43 75
Praga	73 75	**Budapest (Pengkos)**	—
Romania	10 60	**Russia**	127 537
Dollaro canadese	24 735	**Oro**	478 20

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 325
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	43 325
	5.00 % netto	91 675
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 075

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.